



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 21 luglio 2018

Bando di concorso per la copertura di 1000 posti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 17 luglio al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali

Signor Direttore,

stanno giungendo diverse segnalazioni da parte dei colleghi interessati al bando di concorso sopra specificato riguardanti, in special modo, la trascrizione dei titoli sul foglio matricolare ammessi a valutazione. Il bando prevede la valutazione e l'attribuzione ai candidati del punteggio previsto per i titoli attinenti alla formazione professionale, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero da altre amministrazioni o enti privati.

In alcune realtà, come ad esempio la questura di Perugia, l'Amministrazione grazie ad una lungimirante proposta scaturita dalla Segreteria Provinciale del SIULP, ha inserito nel quadro didattico dell'addestramento professionale un corso, grazie al quale, tanti colleghi hanno potuto conseguire l'abilitazione al Basic Life Support-Defibrillation (BLS-D).

Si segnala che la citata attività istruttiva, sostenuta o comunque approvata dall'Amministrazione, si è formalmente tenuta nei locali dell'Amministrazione; ciò nonostante la questura del capoluogo umbro sembra aver comunque promosso un analogo quesito al Dipartimento per ricevere le delucidazioni del caso, poiché sembra avere dubbi se riconoscersi o meno organizzatrice di detta formazione.

Non può essere trascurato, che i colleghi formati alla pratica del primo soccorso BLS-D, abilitati quindi all'utilizzo del defibrillatore, operano quotidianamente in servizio di polizia e che proprio grazie all'abilitazione conseguita nell'alveo dell'addestramento professionale, sono nelle condizioni di poter maneggiare e utilizzare le apparecchiature di defibrillazione messe a disposizione dall'Amministrazione, indispensabili per salvare la vita di tante persone.

E' di specifico rilievo, che l'attestato di abilitazione BLS-D conseguito nel caso di specie dai colleghi di Perugia, numerato e iscritto nel registro della Croce Rossa, è stato rilasciato esclusivamente previo superamento di una prova finale.

La situazione, invero, si presta ad essere osservata anche dalla diversa prospettiva di quei colleghi che, liberi dal servizio, e dunque impiegando tempo della propria vita privata, hanno comunque conseguito il titolo abilitativo in questione. Anche per loro, a nostro modo di vedere dovrebbe, a maggior ragione, essere applicata l'equiparazione con i corsi gestiti direttamente dall'Amministrazione.

In altre parole non può essere il percorso compiuto a poter qualificare ai fini concorsuali una specializzazione, perché così opinando si vanno a penalizzare proprio quanti, sul territorio nazionale, hanno sopperito alle carenze organizzative dell'Amministrazione per accrescere la propria preparazione professionale e metterla a disposizione della collettività. Un pò come se - si passi l'esempio che pare del tutto pertinente - si pensasse di attribuire un punteggio a chi ha conseguito la patente di guida durante il corso di prima formazione, quindi con risorse messe a disposizione dall'Amministrazione, a discapito di chi ha avuto "il torto" di pagarsi la scuola guida, con esborsi in proprio non irrilevanti, dovendosi poi sottoporre ad esami presso la Motorizzazione.

Considerata l'importanza che riveste l'auspicato riconoscimento di detto titolo attraverso la trascrizione sul foglio matricolare dei colleghi interessati, considerata l'imminente scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso specificato in oggetto, si resta in attesa di un urgente riscontro.

Pagamento FESI 2017

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che con il cedolino relativo alla mensilità di luglio 2018 saranno corrisposte al personale le integrazioni riguardanti le anomalie riscontrate sull'elaborazione delle tariffe della produttività, liquidate con la misura di € 4,40 anziché € 4,44, come stabilito in occasione della firma dell'Accordo con codeste OO.SS.

Tassazione indennità percepite per servizi resi in anni precedenti rispetto alla loro effettiva erogazione

Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore Centrale per le Risorse Umane Pref. Giuseppe Scandone

Pregiatissimo Direttore,

agli operatori di Polizia vengono, in alcuni casi, corrisposti emolumenti ed indennità per servizi resi in anni precedenti rispetto alla loro effettiva erogazione e qualificabili, pertanto, come arretrati per lavoro dipendente ex art. 17 lett. B del TUIR.

Si tratta, soprattutto di quelle indennità (es. per Vigilanza scalo, servizi autostradali ecc) rinvenienti da convenzioni stipulate con enti a favore dei quali determinati servizi vengono effettuati.

In relazione ai detti elementi accessori della retribuzione, è stato più volte sollevato il problema della tipologia di tassazione da applicare. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nel richiamare la risoluzione 377/2008 ha sostenuto il principio che il ritardo nella corresponsione degli emolumenti de quo dovesse ritenersi fisiologico, ragion per cui, gli stessi emolumenti dovevano essere assoggettati alla tassazione ordinaria e non al diverso, e più favorevole, regime fiscale della tassazione separata.

Detta posizione ha originato un defatigante contenzioso, finalizzato all'affermazione del principio che "per le imposte sui redditi il legislatore abbia inteso ricomprendere nel regime di applicazione dell'aliquota media soggetta a tassazione separata tutti i compensi versati in ritardo, oltre la data del 12 gennaio successivo all'anno di imputazione, includendo tutte le cause indipendenti dalla volontà delle parti".

La questione giuridica riguarda la corretta applicazione dell'articolo 51 comma 1 in correlazione all'articolo 17 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

Sul punto, determinante e risolutiva è stata la Sentenza numero 142/2014 della Corte Costituzionale, che ha statuito l'illegittimità di tutte le norme che prevedevano la tassazione ordinaria per i compensi pagati in ritardo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai giudici tributari perché in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

I Giudici Costituzionali hanno ribadito il principio già affermato nella sentenza n. 287 del 1996, secondo cui "le finalità sottese alla previsione dello speciale sistema della tassazione separata, vanno ricercate nell'esigenza di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del "principio di cassa" nei riguardi di redditi formati nel corso di periodi d'imposta precedenti quello di percezione delle somme....", allo scopo di evitare il determinarsi di una iniqua applicazione del meccanismo della progressività dell'IRPEF L'istituto della tassazione separata, quindi, si giustifica proprio nella misura in cui costituisce per il contribuente un rimedio per evitare un'applicazione ingiustificatamente gravosa del principio di cassa.

La Sentenza in esame è altresì indicativa nella misura in cui precisa che "il principio di favor" per il contribuente è espresso, sotto altro profilo, dall'art. 17 (già art. 16), comma 3, del TUIR, il quale – in tema di iscrizione a ruolo delle maggiori imposte per emolumenti arretrati da lavoro dipendente o assimilato – dispone che «gli uffici provvedono (a detta iscrizione) con le modalità stabilite negli artt. 17 (ora art. 19) e 18 (ora art. 21) facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente».

La pronuncia della Corte Costituzionale ha segnato una svolta, tracciando la strada alla definizione del contenzioso ancora pendente innanzi alle Commissioni Tributarie territoriali.

Indicativa è la Sentenza n. 57/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, allegata in copia alla presente nota.

Riteniamo possa essere elemento di conforto e conferma anche, e soprattutto, per quei settori dell'Amministrazione che, a livello centrale e territoriale, si sono sempre mossi nel solco del percorso logico – interpretativo oggi indicato e cristallizzato dalla Giurisprudenza Costituzionale e tributaria.

Per quanto sopra esposto sono a richiederLe di voler disporre le opportune procedure affinché, diversamente ed erroneamente da quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in merito, la liquidazione delle competenze provenienti da convenzioni e percepite in anno diverso da quello nel quale le prestazioni sono state rese, siano tutte assoggettate a tassazione separata come indicato dalla norma e ribadito nelle richiamate sentenze.

Conoscendo la Sua sensibilità verso il rispetto dei diritti dei lavoratori, sono certo di una tempestiva e positiva soluzione.

Nell'attesa di un cortese riscontro, invio cordiali saluti e sensi di elevata stima.

Nuovi termini di prescrizione della contribuzione pensionistica

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 18 luglio al Presidente dell'INPS Tito Boeri

La legge 8 agosto 1995, n. 335, nel riformare la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell'ambito dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, ha previsto la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni.

Al riguardo, l'INPS ha fornito chiarimenti con la circolare nr. 169 del 15 novembre 2017, illustrando la nuova disciplina dell'istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei pubblici dipendenti, ai fini della corretta regolamentazione da applicare in materia.

Dalla circolare sembra evincersi chiaramente che i nuovi termini prescrizionali riguardano l'ipotesi della computabilità di periodi lavorativi per i quali non sia stata pagata la contribuzione previdenziale.

Tuttavia, sulla base di notizie e interpretazioni riportate da alcuni siti di informazione legati al mondo militare, si è diffusa l'opinione, tra gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, che i termini prescrizionali di che trattasi riguardino il trasferimento dei dati ex INPDAP, al sistema dell'INPS.

Invero, le citate fonti di informazione, in relazione al contenuto della circolare INPS nr. 169 del 15 novembre 2017, evidenziano pericoli di prescrizione dei contributi previdenziali, a causa dei ritardi con cui l'INPS stesso sta provvedendo all'integrazione dei dati provenienti dall'ex INPDAP attraverso il trasferimento nel proprio sistema di raccolta.

Sta di fatto che, sulla base di tali interpretazioni, numerosi appartenenti alla Polizia di Stato si vogliono rivolgere agli uffici INPS presentando istanze finalizzate a bloccare il decorso della prescrizione. Il tutto con enorme aggravio per la stessa funzionalità dell'Istituto.

Contemporaneamente pervengono a questa O.S. sollecitazioni e richieste di chiarimento in relazione alla disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali relativi alla gestione dei pubblici dipendenti, con riferimento al comparto sicurezza.

Il SIULP, nel ritenere completamente inconferente il riferimento della prescrizione al trasferimento dei dati dall'ex INPDAP all'INPS, osserva come, anche in riferimento all'ipotesi del mancato versamento dei contributi previdenziali, nel regime pensionistico del Comparto Sicurezza, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, rileva l'intero servizio utile prestato, compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi. Di conseguenza, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l'attività lavorativa svolta è sempre considerata utile ai fini previdenziali.

Tuttavia, nella qualità di portatore di interessi diffusi, allo scopo di evitare fraintendimenti e scoraggiare l'inoltro di istanze all'INPS e il propagarsi di dubbie rappresentazioni attraverso i social network, blog e forum variamente collegati a siti web a carattere sindacale e parasindacale, questa O.S. chiede a codesto Istituto di chiarire la questione con una comunicazione che, nel riscontrare la presente, possa definire l'esatta portata delle direttive di cui alla circolare 169 del 15 novembre 2017, sciogliendo ogni dubbio interpretativo in ordine alla problematica evidenziata.

Meno rischi per il lavoratore soccombente nelle cause di lavoro ampliato il perimetro della compensazione delle spese

Il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti" ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".

È quanto si legge nella sentenza n. 77, depositata il 19 aprile 2018, con cui la Corte costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile.

Il Decreto legge 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, aveva, infatti, sostituito la clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni" – con cui il giudice poteva derogare alla regola delle spese di lite a carico della parte totalmente soccombente – con due ipotesi tassative (oltre, naturalmente, quella della soccombenza reciproca): "l'assoluta novità della questione trattata" e il "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti". Una tassatività che ora la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.

Il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ad esempio, significa che c'è stato un mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Il che, però, può verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa addebitarsi alle parti. Basti pensare a una norma di interpretazione autentica o a uno ius superveniens con effetto retroattivo; a una

sentenza di illegittimità costituzionale; alla decisione di una Corte europea; a una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, sempre che incidano su questioni dirimenti. Si tratta d'ipotesi connotate dalla stessa "gravità" ed "eccezionalità", pur non essendo iscrivibili in un rigido catalogo di casi, e che debbono essere rimesse necessariamente alla prudente valutazione del giudice della controversia.

Stesso discorso per l'altra fattispecie prevista dalla disposizione censurata – "l'assoluta novità della questione" – riconducibile, più in generale, a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza e in relazione alla quale si possono ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, anch'esse riconducibili a "gravi ed eccezionali ragioni".

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".

La Corte ha invece dichiarato non fondato il particolare profilo di censura che faceva riferimento alla posizione del lavoratore come parte "debole" del rapporto controverso.

Il Tribunale di Reggio Emilia sosteneva che la disposizione sulla compensazione delle spese non tiene conto della natura del rapporto giuridico dedotto in causa, ossia del rapporto di lavoro subordinato e della condizione soggettiva del lavoratore quando è lui che agisce nei confronti del datore di lavoro.

Secondo la Corte, però, la qualità di "lavoratore" della parte che agisce (o resiste) nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non giustifica, di per sé, una deroga all'obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente, e ciò pur nell'ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (articolo 3, secondo comma, Costituzione).

La Corte ha però precisato che, in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 92 Cpc, rientrano nella valutazione del giudice anche le ipotesi in cui il lavoratore debba promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi rilevanti e decisivi nella disponibilità del solo datore di lavoro (c.d. contenzioso a controprova). Il giudice dovrà, in particolare, verificare se vi sia o meno una situazione di assoluta incertezza su questioni di fatto, eventualmente riconducibili alle "gravi ed eccezionali ragioni" che consentono la compensazione delle spese di lite.

I diritti dei lavoratori si allargano così un po' di più. O per lo meno non si possono restringere, stando almeno alle ultime decisioni della Corte costituzionale. Il principio può sembrare scontato ma il problema si è posto sempre più frequentemente durante le cause di lavoro.

La Suprema Corte afferma un principio importante: il lavoratore deve avere la possibilità di promuovere una causa senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro. Proprio quelli che spesso rischiano di determinare la sentenza finale».

Cosa cambia di fatto per le cause di lavoro? Le regole sono le stesse, ma si riducono i rischi per i dipendenti che chiedono al giudice di riconoscere alcuni loro diritti. «La riforma della norma del 2014 aveva comportato e comporta - sottolinea il presidente dell'associazione di avvocati che si occupano di diritto del lavoro - un crollo del contenzioso di lavoro: una situazione non da imputare a una riduzione della violazione dei diritti dei dipendenti, ma perché si è terrorizzata la parte debole del rapporto, che spesso non può permettersi di "mettere nel conto" l'esborso di migliaia di euro in assenza della certezza di vincere la causa».

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Artt. 26 e 37 del D.Lgs. 81/2008

Con nota del 17 luglio 2018, l'Ufficio Relazioni Sindacali ha risposto alla nostra lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli il 14 giugno u.s.. che vengono di seguito riportate

*Signor Capo della Polizia,
con nota 555/01/143/1/001947 del 2 maggio 2017, è stata trasmessa a questa O.S. la circolare nr. 8357 del 2 maggio 2017, la quale rende noto il progetto formativo, elaborato dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, contenente le modalità organizzative delle attività formative obbligatorie di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008.*

Fatto sta che nella fase applicativa delle direttive di cui alla circolare in premessa sono insorte alcune problematiche degne, a nostro avviso, di essere evidenziate.

Preliminarmente si rappresenta come in molte realtà i corsi siano stati avviati senza alcun atto di preventiva consultazione degli RLS territoriali, come previsto dall'art.18/1° comma lett."s" e art.50/1° comma lett."d" della richiamata normativa. Si tratta di un'omissione affatto trascurabile, se si considera che in ogni provincia vi sono realtà lavorative diverse, con rischi diversi e con diversi datori di lavoro e che le attività di formazione non risultano essere state differenziate tra lavoratori, dirigenti e preposti come prevede il citato articolo 37 del D.lgs 81/2008.

Al riguardo, sia l'articolo 36 (informazione del lavoratore) che l'articolo 37 (formazione del lavoratore), indicano chiaramente nel datore di lavoro la persona che provvede a formare e informare il lavoratore. E'

stabilito, inoltre, che il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici.

Presumibilmente, per le ragioni che precedono, con riferimento ai corsi organizzati, a livello territoriale, dalle questure competenti, alcuni Datori di Lavoro hanno espresso perplessità e riserve in ordine alla possibilità di sottoscrivere l'attestato di avvenuta formazione del lavoratore, non avendo partecipato alla definizione dei contenuti della formazione e non avendo alcuna informazione rispetto alla declinazione degli stessi in riferimento allo specifico ambito lavorativo.

Dette perplessità trovano, peraltro, sostegno e fondamento nella giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione che ha cristallizzato il principio della responsabilità penale del datore di lavoro perché: "l'errata e/o insufficiente e incompleta valutazione dei rischi, produce una errata percezione del rischio, e in caso di formazione trasferisce informazioni errate e non educa adeguatamente alla sicurezza l'operatore."

Peraltro, la normativa di settore prevede espressamente la possibilità, per il datore di lavoro, di avvalersi di formatori interni o, in mancanza di questi, di affidare la formazione a enti formatori esterni e specializzati in dette attività, competenti a rilasciare un'attestazione di conformità alle norme vigenti della formazione erogata, con assunzione di responsabilità in caso di difformità.

Nello spirito di fattiva e reciproca collaborazione che ha sempre animato l'attività del SIULP, in una materia delicata come quella che ci occupa, teniamo a segnalare che vi sono enti specializzati che sarebbero disposti a collaborare gratuitamente attraverso l'organizzazione di specifici corsi su tutto il territorio nazionale.

Nel pieno convincimento di aver fornito elementi per una seria riflessione sulle prime esperienze applicative del progetto formativo, elaborato dalla Direzione centrale per gli istituti d'istruzione e diramato con la circolare nr. 8357 del 2 maggio 2017, si confida in un Suo autorevole intervento finalizzato ad una verifica degli aspetti segnalati e alla eventuale individuazione di adeguati correttivi per scongiurare incertezze, responsabilità ed errori di valutazione indesiderati e non preventivati.

Conoscendo ed apprezzando la Sua particolare attenzione rispetto alle evidenziate problematiche, sono certo che saprà individuare con celerità soluzioni adeguate e determinazioni compatibili con le risorse economiche disponibili.

Risposta del Dipartimento

Con riferimento alla nota n. 7.7.0/ic/371/2018 del 14 giugno, indirizzata al Signor Capo della Polizia, la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha partecipato che il progetto formativo dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (previsto dalla circolare ministeriale n. 8357 del 02/05/2017), venne preventivamente comunicato alle OO.SS. nel dicembre 2016, e che le osservazioni di alcune sigle sindacali furono tenute in considerazione nella stesura definitiva del documento.

Relativamente alle lamentate problematiche emerse nella fase applicativa del progetto, è stato riferito che durante il periodo trascorso dall'emanazione della circolare sono pervenute dagli Uffici territoriali richieste informali di chiarimenti, alle quali è sempre stato dato puntuale riscontro, anche agevolando l'interscambio informativo tra le articolazioni territoriali e i funzionari della Scuola Polgai di Brescia, struttura che cura la formazione in materia di D. Lgs. 81/08.

Per quanto concerne l'attestato di avvenuta formazione del lavoratore, con la citata circolare sono state fornite tutte le indicazioni relative alle modalità di compilazione e sottoscrizione di tale documento. In particolare l'attestato, che deve contenere gli elementi specificati nel paragrafo 7 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, è finalizzato esclusivamente a certificare la frequenza delle attività di formazione erogate al dipendente dal formatore, nell'assolvimento dell'obbligo formativo da parte del datore di lavoro.

A tale proposito è stato rappresentato che i contenuti dell'attività formativa sono individuati nel precitato Accordo Stato - Regioni e vengono erogati dai formatori per la sicurezza.

La qualificazione del formatore è indispensabile per chi intenda prestare la docenza nei citati percorsi formativi ed il D.l. 6 marzo 2013 indica tassativamente i requisiti che devono essere posseduti da tale operatore.

Con l'obiettivo di agevolare la realizzazione del progetto formativo in parola, la suddetta Direzione Centrale ha pertanto implementato il numero complessivo di formatori per la sicurezza, organizzando tre corsi nel 2017 ed un ulteriore corso nel 2018, ciascuno riservato a 33 unità. I citati corsi, della durata di un settimana didattica con esame finale, hanno abilitato i frequentatori alla docenza nei percorsi formativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Risulta quindi garantita la presenza di tale figura professionale in tutte le realtà territoriali, così da consentire la realizzazione del progetto formativo, che risulta essere stato attuato con esito positivo.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 30/2018 del 21 Luglio 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati